

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 20-2816

Legge Regionale del 30 aprile 1996, n. 24. Erogazione dei contributi ai Comuni obbligati all'adeguamento del P.R.G. alla normativa sismica.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

la L.R. 30 aprile 1996 n. 24, recante norme in materia di “Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica”, prevede all'art. 1, comma 1, l'assegnazione di contributi, in conto capitale ai Comuni, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, obbligati alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici, rese necessarie dall'approvazione di specifici piani, progetti o provvedimenti regionali ovvero da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali;

la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 61-11017 del 17 novembre 2003 e n. 11 – 13058 del 19 gennaio 2010 ha individuato le zone sismiche della Regione Piemonte;

i Comuni devono effettuare le indagini sismiche necessarie per evidenziare le aree a diversa pericolosità, ai fini della difesa del suolo, come previsto dall'art. 12, comma 2, punto 2 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56.

Dato atto che:

i Comuni, effettuate le sopraccitate indagini sismiche, devono, per esigenze di sicurezza del territorio, redigere varianti per adeguare il P.R.G. alle indicazioni in esse contenute;

tali varianti sono riconducibili alle finalità previste dall'art.1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 e quindi possono essere finanziate ai sensi della suddetta legge.

La Giunta Regionale a voti unanimi

delibera

- di considerare le varianti di adeguamento, sopra citate, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 e quindi finanziabili ai sensi della suddetta legge;
- di finanziare con la presente deliberazione, per i motivi sopra illustrati, nei limiti delle risorse assegnate sul cap. 237347 le varianti ai P.R.G. redatte dai Comuni per adeguarsi alle indagini sismiche effettuate;
- di precisare che le domande dovranno essere corredate, oltre che con la documentazione prevista dall'art. 3, comma 4, della L.R. 24/96, dalla dichiarazione di aver espletato le indagini sismiche;
- di richiamare quanto previsto dall'art. 4, comma 4 della L.R. 24/96 ovvero “ i Comuni che abbiano già ottenuto finanziamenti, anche da altri Enti, per le stesse finalità, possono essere ammessi al contributo di cui alla presente legge esclusivamente per la quota costituita dalla differenza tra il contributo previsto dall'art. 2, comma 1, e quello già assegnato”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)